

**TRIBUNALE DI PADOVA****Sezione Prima Civile**

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati

Dr.ssa Caterina Santinello Presidente

Dr. Vincenzo Cantelli Giudice

Dr. Paola Rossi Giudice rel.

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, iscritto al n. 2383/2024 R.G.,
promosso da

, personalmente in giudizio

contro

rappresentata e difesa

ha emesso il seguente

DECRETO

L'avv. ha presentato ricorso in opposizione avverso il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo della Liquidazione Giudiziale emesso dal GD in data 9.4.2024, con il quale veniva rigettata l'istanza di insinuazione al passivo formulata dal professionista.

Il ricorrente rappresentava di essere stato il procuratore della società *in bonis*. Rileva che gli veniva affidata, in un primo momento, l'attività di assistenza e consulenza legale - tributaria da espletarsi in sede giudiziale e/o stragiudiziale per la gestione del debito tributario iscritto a ruolo e, successivamente, l'incarico professionale per l'assistenza nell'ambito della procedura concordataria incardinata dalla società presso il Tribunale di Padova nel procedimento unitario n. 47/2023. Deduce di aver presentato istanza di insinuazione tempestiva con cui chiedeva *"di essere ammesso, per i motivi di cui in atto, al passivo della Liquidazione Giudiziale della - in prededuzione la somma complessiva pari ad Euro €392.006,68 di cui sorte privilegio Euro €308.958,60 oltre contributo obbligatorio Cassa Previdenza Avvocati e IVA di legge, il tutto oltre interessi maturati e maturandi e spese successive occorrente; - in subordine in via privilegiata - privilegio generale di cui gli Artt. 2751-bis e 2776 del Codice Civile - per la somma*

complessiva pari ad Euro €392.006,68 di cui sorte privilegio Euro €308.958,60 oltre contributo obbligatorio Cassa Previdenza Avvocati e IVA di legge, il tutto oltre interessi maturati e maturandi e spese successive occorrente”.

Precisa che, a seguito dell'esame del progetto di stato passivo che prevedeva l'esclusione del credito, chiedeva, con le osservazioni depositate, che “- in ulteriore subordine: in considerazione delle specificazioni fatte, nella denegata ipotesi in cui il G.D. Voglia ammettere il credito per la sola parte riferita all'attività professionale resa per la contestazione del debito tributario, si chiede l'ammissione, secondo il grado di privilegio ex art. 2751 bis c.c. di complessivi Euro 80.362,50.”

Rileva che la domanda di insinuazione veniva rigettata dal GD che statuiva che: “Il Giudice Delegato, anche alla luce delle osservazioni depositate dall'istante, dispone il rigetto. Nonostante quanto esplicitato nel progetto di stato passivo, l'istante non ha dimostrato le fasi effettivamente svolte in ciascun giudizio e non ha indicato i minimi tariffari, nonostante l'esito non sempre favorevole per . Più specificamente:

rif. 1) Commissione Tributaria Provinciale di Padova (RG 567/2022): chiesto il compenso medio per tutte le fasi, senza prova delle prestazioni effettivamente svolte oltre al mancato deposito della sentenza favorevole poi appellata da ;

rif. 2) Commissione Tributaria Regionale del Veneto (RG 240/2023): chiesto il compenso medio per tutte le fasi, nonostante il deposito di una sola memoria (giudizio interrotto);

rif. 3) Commissione provinciale di Padova (RG 559/2022): chiesto compenso medio per tutte le fasi, senza deposito della sentenza sfavorevole;

rif. 4) Tribunale di Padova (RG 1632/2022): chiesto compenso medio per tutte le fasi, senza deposito sentenza sfavorevole;

rif. 5) In merito alla richiesta del compenso per l'assistenza ad , quale advisor legale nel deposito della domanda di concordato, il Giudice Delegato eccepisce l'inadempimento dell'istante alle proprie obbligazioni, anche alla luce del contenuto della sentenza di rigetto del reclamo della Corte d'Appello di Venezia del 15.02.2024, ove sono state evidenziate le carenze giuridiche e documentali della proposta (si veda Cass. civ., 20.05.2022 n. 16445);

rif. 6) compenso per l'assistenza nel giudizio di reclamo avanti la Corte d'Appello di Venezia: nessun compenso è dovuto, visto l'esito negativo del giudizio per la reclamante con condanna sia di che del signor , in solido, alla refusione delle spese alla Procedura. In subordine, il Giudice Delegato eccepisce in ogni caso la non prededucibilità dell'asserito credito chiesto quale compenso come advisor legale del

concordato, in quanto, anche ai sensi di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 31.12.2021 n. 42093, per il riconoscimento della prededucibilità al credito è necessaria l'ammissione del debitore alla procedura e comunque la prestazione deve essere stata funzionale alla finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa. Nel caso di specie, il debitore non è stato ammesso alla procedura di concordato e nessuno dei giudizi si ritiene sia stato funzionale alla procedura posto che, per la gran parte (eccetto uno per cui tuttavia pende l'appello), si sono conclusi in modo sfavorevole per ”.

L'avv Pt_1 ha contestato la correttezza della decisione del GD. Deduce di aver prestato assistenza in favore della società *in bonis* nei seguenti procedimenti: (i) giudizio innanzi alla Commissario Provinciale Tributaria di Padova RG 567/2022; (ii) successiva fase di gravame innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado di Venezia RG 240/2023, giudizio in relazione al quale veniva depositata dall'avv istanza di interruzione del procedimento in data 8.11.2023 a seguito di apertura della liquidazione giudiziale della società; (iii) giudizio innanzi alla Commissario Provinciale Tributaria di Padova RG 5559/2022; (iv) giudizio presso il Tribunale di Padova sez lavoro, RG 1632/2022. Osserva inoltre di aver prestato assistenza e consulenza nella procedura concordataria attivata dalla società *in bonis*, a seguito di lettera di incarico che preveda un compenso di euro 240.000 oltre accessori.

Chiede quindi l'ammissione dei crediti per compensi per l'attività contenziosa così calcolati: (i) nei valori massimi, tutte le fasi per il giudizio RG 567/2022; (ii) nei valori medi fase studio e introduttiva per il giudizio RG 240/2023; (iii) nei valori minimi, tutte le fasi, per i giudizi RG 559/2022 e RG 1632/2022, per compensi complessivi pari ad euro 39.620 oltre spese generali ed accessori con privilegio ex art 2751 bis comma 1 n. 2 cc.

Quanto al compenso per l'attività di assistenza e consulenza nella procedura concordataria, chiede l'ammissione per euro 240.000 oltre accessori, con richiesta di ammissione in prededucazione, trattandosi di attività funzionale alla conservazione/incremento dei valori aziendali ed essendovi stata consequenzialità tra la procedura di concordato preventivo e la successiva liquidazione giudiziale. In subordine, chiede l'ammissione con privilegio ex art 2751bis comma 1 n 2 cc.

L'avv Pt_1 , in ricorso, dichiara di rinunciare al credito per la liquidazione del compenso per la presentazione del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, stante il rigetto della domanda.

Si è costituito il giudizio il curatore che ha contestato la fondatezza dell'opposizione rilevando quanto segue. Con riferimento ai compensi per la difesa in giudizio, osserva in via preliminare come il ricorrente abbia ridotto la pretesa creditoria da euro 68.958,60 ad euro 45.563 ed eccepisce in ogni caso che: (i) nel giudizio RG 567/2022 la controparte era rimasta contumace, erano già stati liquidati in sentenza euro 3.000 per spese in favore dell'avv Pt_1, dichiaratosi antistatario, cifra che doveva ritenersi adeguata all'attività effettivamente svolta, non essendovi stata né la fase cautelare, né la fase istruttoria né quella decisionale autonoma; (ii) quanto al giudizio RG 240/23 non era stato documentato il dedotto deposito di memoria difensiva ma era stata dimessa la sola istanza di interruzione del giudizio, ragione per cui nulla era dovuto; (iii) nel giudizio RG 559/2022 non vi era stata alcuna fase cautelare, istruttoria né decisionale ragione per cui il compenso richiesto non era congruo; (iv) per il giudizio RG 1632/2022 era stata dimesso il solo provvedimento sulla sospensiva e nessuna ulteriore documentazione sull'attività svolta dall'avv .

Con riferimento poi al compenso richiesto per l'assistenza e la consulenza nella procedura di concordato preventivo, osserva il curatore di aver svolto innanzi al GD eccezione di inadempimento, a seguito delle carenze giuridiche e documentali riscontrate dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello poi in sede di reclamo del decreto di inammissibilità, rilevando che a fronte di tale eccezione era onere dell'avv provare l'adempimento delle proprie obbligazioni, onere che non era stato adempiuto.

Il ricorso è solo parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.

1) Quanto ai crediti correlati all'attività defensionale svolta nei giudizi contenziosi, in assenza di pattuizione sul compenso intercorsa fra le parti, è corretto in linea generale applicare la disciplina generale contenuta nel d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Va altresì ricordato come sia onere della parte che chiede l'insinuazione al passivo produrre gli atti ed i documenti posti a fondamento del credito, ovvero nel caso di specie gli atti e documenti attestanti l'attività difensiva svolta in favore della società *in bonis* al fine di corroborare l'esistenza dell'*an* e del *quantum* del credito rivendicato. Ciò implica la necessità di documentare lo svolgimento dell'attività di difesa per tutte le fasi del giudizio per le quali viene chiesta la liquidazione, il valore della causa e la sua complessità.

Fatta questa premessa di carattere generale e tornando al caso di specie, osserva il Collegio come il credito per compenso professionale, così come calcolato dall'avv Pt_1 in sede di opposizione allo stato passivo (e già significativamente ridotto rispetto a quello richiesto in sede di ammissione allo stato passivo), possa essere solo in parte riconosciuto.

(i) Quanto al giudizio innanzi alla Commissario Provinciale Tributaria di Padova RG 567/2022, la curatela ha osservato come sulla scorta della documentazione allegata dall'avv al ricorso emerga che tale giudizio si sia tenuto nella contumacia della convenuta e che l'attività svolta dall'avv si sia sostanziata nel solo deposito del ricorso introduttivo (senza svolgimento di istanza cautelare) a seguito del quale, in assenza di controdeduzioni dell'ente impositore, la domanda veniva accolta, con condanna di

a rifondere le spese della società, liquidate in euro 3.000 oltre accesso di legge, con distrazione in favore dell'avv . Osserva il curatore che in tale contesto deve quindi ritenersi che l'avv abbia già percepito il compenso direttamente dalla convenuta soccombente, nell'entità liquidata dalla Commissione.

Tali circostanze, non contestate dal ricorrente che nulla ha ritenuto di replicare nell'udienza di discussione, sono documentali e conducono a ritenere che nulla possa chiedere in sede di insinuazione al passivo l'avv per l'attività svolta nel giudizio di cui trattasi, avendo già percepito l'importo di euro 3.000 oltre accessori, che appare sicuramente congruo alla luce dell'attività effettivamente svolta, che si è sostanziata nel solo deposito del ricorso e nella discussione orale della causa, in assenza peraltro di contraddittorio con la parte convenuta.

(ii) Quanto al giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado di Venezia RG 240/2023, che costituisce successiva fase di gravame del giudizio sub (i), il corredo documentale offerto dall'avv Pt_1 in relazione all'attività svolta è costituito dal solo deposito dell'istanza di interruzione del procedimento dimessa in data 8.11.2023.

Appare pertanto congruo riconoscere al professionista un compenso calcolato nei valori minimi della sola fase di studio della controversia che, tenendo conto del valore della controversia (scaglione da euro 260.001 ad euro 520.000) è pari ad euro 2.197 oltre 15% spese generali pari ad euro 329,55 ed accessori di legge (IVA e Cpa).

(iii) Quanto poi al giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova RG 5559/2022, l'opponente ha prodotto il ricorso, la memoria illustrativa depositata per conto della società e la sentenza di rigetto. L'avv chiede il compenso nei minimi di tariffa per tutte le fasi ma pare congruo riconoscere il compenso, nei minimi, solo per le fasi

effettivamente svolte, ovvero quella di studio, introduttiva e decisionale, per un compenso di euro 3.962 oltre euro 15% spese generali pari ad euro 594,30 ed accessori di legge (IVA e Cpa).

(iv) Quanto, infine, al giudizio presso il Tribunale di Padova sez lavoro, RG 1632/2022 è stata prodotto dal ricorrente solo il ricorso e il provvedimento giudiziale di sospensione, ragione per cui non pare congruo liquidare (come al contrario richiesto) tutte le fasi nei valori minimi ma esclusivamente la fase di studio e quella introduttiva, per un compenso di euro 3.233 oltre 15% spese generali pari ad euro 484,95 ed accessori di legge (IVA e Cpa).

Quanto alla richiesta di ammissione del credito con privilegio ex art 2751bis n. 2 cc la stessa è ammissibile solo con riferimento al credito per compensi e non anche per quello per spese generali, che va ammesso in chirografo.

2) Va poi rigettata la domanda di insinuazione al passivo per il credito rivendicato dall'avv per aver prestato assistenza e consulenza nella procedura concordataria attivata dalla società *in bonis*.

Il Curatore ha contestato la spettanza di tale posta creditoria eccependo, in sede di stato passivo, l'inadempimento dell'avv **Pt_1** rispetto alle proprie obbligazioni, anche alla luce dell'esito del procedimento e del contenuto del provvedimento di rigetto del reclamo proposto innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la inammissibilità del ricorso per concordato statuita dal Tribunale di Padova con decreto 13.7.2023, evidenziando le carenze giuridiche e documentali della proposta.

A fronte dell'eccezione di inadempimento proposta ex art 1460 cc era onere dell'avv **Pt_1** dimostrare, quantomeno in sede di opposizione allo stato passivo, l'esattezza dell'adempimento per essere la sua condotta stata improntata al modello professionale e deontologico richiesto in concreto. Afferma sul punto la giurisprudenza che *“è perfettamente legittimo per la curatela eccepire l'inadempimento del professionista che abbia fatto da advisor legale del debitore, poiché il suo credito deriva da un comune rapporto contrattuale; ed è perfettamente legittimo invocare a sostegno dell'inadempimento le carenze giuridiche della proposta e del piano siccome non rilevate, e anzi specificamente avallate, dal detto professionista; in questa prospettiva l'eccezione di inadempimento opera nel consueto modo desunto dalla ormai ventennale giurisprudenza di questa Corte, ferma nel principio per cui, se è vero che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito*

dall'avvenuto adempimento, è altrettanto vero che un eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso inverso, in cui il debitore convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente deve dimostrare lui il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (v. Cass. Sez. U n. 13533-01); - il principio opera negli esatti termini anche ove si discorra di insinuazione fallimentare; ne segue che l'eccezione di inadempimento del professionista che abbia operato quale advisor legale ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario, è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso in sé e per sé considerato, salva la prova del corretto adempimento della prestazione secondo il modello legale prescelto per il concordato; e laddove invece il giudice del merito abbia concretamente ritenuto inadempiente il suddetto professionista, in coerenza con l'eccezione sollevata dalla curatela, la relativa valutazione integra un giudizio di fatto, che se motivato (come nella specie) resta insindacabile in sede di legittimità" (Cass civ n. 16445/2022).

Tornando al caso di specie, le prova dell'esecuzione della prestazione secondo diligenza non è in alcun modo stata fornita dall'avv , nulla avendo dedotto l'opponente in merito alla diligenza prestata e nulla avendo replicato nemmeno a fronte della memoria di costituzione del curatore in giudizio e delle prospettazioni ivi ribadite.

In ogni caso, osserva il Tribunale che a prescindere dal difetto di allegazione e prova da parte del professionista dell'adempimento della prestazione, dagli elementi offerti in causa dalla Liquidazione giudiziale appare evidente che la stessa non sia stata diligentemente eseguita.

Va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che *"In tema di prestazione professionale per l'assistenza nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo (...) il professionista ha l'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ex art. 1176, comma 2, c.c., predisponendo una proposta concordataria che sia rispettosa delle norme inderogabili e funzionale al conseguimento del risultato perseguito dal debitore. Sebbene si tratti di obbligazione di mezzi e non di risultato, la prestazione deve essere concretamente ed effettivamente idonea a perseguire l'interesse del cliente. L'inadeguatezza della prestazione rispetto al raggiungimento del risultato, valutata ex ante e non ex post, può integrare inadempimento anche se la strategia processuale sia stata sollecitata dal cliente stesso, poiché spetta al*

professionista la scelta della linea tecnica da seguire. Il professionista ha inoltre l'obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni utili, prospettare le soluzioni praticabili e i rischi dell'iniziativa, nonché sollecitare la consegna della documentazione necessaria. L'errore professionale che determini la definitiva perdita del diritto del cliente rende inutile anche l'attività precedentemente svolta, comportando l'inadempimento totale dell'obbligazione e la perdita del diritto al compenso” (Cass civ n. 16949/2024).

Ebbene, nel caso di specie l'avv _____ ha presentato per conto della società *in bonis* il ricorso per concordato preventivo. Tale ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d'Appello, a fronte di profili di inammissibilità della domanda *“tutti riconducibili alla inosservanza delle disposizioni dell’art 87 CCII ed, in particolare, dalla lettera e) ad i)”* (pagina 4 decreto del Tribunale). Afferma il Tribunale che, anche dopo le modifiche ed integrazioni apportate, permanevano le criticità relative:

(i) alla ricostruzione del “gruppo societario” in cui si inseriva la società *in bonis*, in quanto non era stata chiaramente ricostruita la struttura del gruppo e le caratteristiche delle società che ne facevano parte, non essendo dato sapere se dette società fossero o meno operative e in grado di supportare il percorso di risanamento di

(ii) al “piano industriale” in quanto, avendo la ricorrente prospettato un piano in continuità diretta, erano indispensabili una descrizione ed una analisi del piano industriale sotteso allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, laddove al contrario le perplessità già espresse dal Tribunale (circa il fatto che i flussi indicati erano sostanzialmente la mera espressione dei livelli di fatturato che la società presuppone di raggiungere) non risultavano superate nelle integrazioni apportate, soprattutto perché non era comunque stato chiarito se l’attività che la ricorrente intendeva proseguire fosse rivolta esclusivamente al libero mercato o alla formazione finanziata;

(iii) alla “nuova finanza”, dato che l’affermazione resa in udienza dal difensore della proponente secondo cui l’erogazione della nuova finanza di euro 200.000 da parte di Jonny Mole Srl era attribuzione a titolo gratuito non trovava riscontro nella “novazione della lettera di intenti vincolante” datata 26 luglio 2023 e dimessa come allegato alle modifiche ed integrazioni del piano ove, per converso, non solo si faceva riferimento ad un “finanziamento”, ma si precisava inoltre che la lettera di intenti poteva essere oggetto di una disciplina più dettagliata, da determinare con la sottoscrizione di un non meglio precisato contratto funzionale a regolamentare l’erogazione finanziaria in questione;

(iv) alla formazione delle “classi”, in relazione alle quali permanevano criticità riferite alle prededuzioni e a taluni creditori privilegiati;

(v) alla “attestazione”, rispetto alla quale permaneva una carenza informativa circa le verifiche e le analisi condotte dal professionista incaricato e che inoltre si focalizzava sulla verifica patrimoniale delle voci appostate a piano, ma difettava di un approfondimento tecnico in ordine alle caratteristiche tecniche del processo produttivo e alla sua coerenza con gli obiettivi del piano.

Va inoltre ricordato che alla inammissibilità della domanda per le ragioni indicate seguiva reclamo avanti la Corte d’Appello di Venezia con cui venivano impugnati tutti i profili di inammissibilità evidenziati dal Tribunale, cui seguiva provvedimento del 15 febbraio 2024 di rigetto che riteneva infondati tutti i motivi di reclamo svolti.

Risulta quindi evidente l’inadempimento dell’avv. [] all’obbligo di diligenza in quanto il decreto di inammissibilità della procedura di concordato risulta fondato su rilievi attinenti la violazione delle disposizioni che regolano l’istituto di regolazione della crisi ed alle quali il professionista doveva attenersi, essendo quindi da correlare a mancanze riferibili proprio all’attività dell’advisor legale che quella proposta e quel piano aveva indicato come ammissibile e giuridicamente fattibile. L’inammissibilità della proposta è quindi eziologicamente connessa all’inadeguatezza in sé della prestazione dell’avv. [], resa in modo non rispondente al modello legale di concordato prescelto dall’impresa, ragione per cui si conferma come nessun compenso sia a lui dovuto per l’attività di assistenza e consulenza nella presentazione del ricorso per concordato.

Considerato che l’accoglimento del ricorso è solo parziale ed è riconnesso alla produzione di documenti dimessi dall’avv. [] solo nella fase di opposizione allo stato passivo, che era onere produrre con l’istanza di insinuazione, si danno i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando,

accoglie parzialmente l’opposizione e ammette al passivo della liquidazione giudiziale [] il credito dell’avv. [] per euro 9.392,00, per prestazioni professionali, oltre C.P. ed I.V.A., al netto della R.A., al momento di emissione della fattura, nella categoria privilegiati generali ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; ammette altresì per euro 1.408,80 Categoria Chirografari, per “spese generali”, oltre C.P. ed I.V.A., al netto della

R.A., al momento di emissione della fattura, nella categoria chirografari, escluso il privilegio richiesto non spettante;

rigetta per il resto l'opposizione.

Dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Padova, così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2025

Il giudice estensore

Paola Rossi

Il Presidente

Caterina Santinello